



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2022, con il quale il Pres. Carlo Deodato, Presidente di sezione del Consiglio di Stato, è nominato Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2024, recante adozione del codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successive modificazioni, e in particolare l’articolo 20-ter;

VISTO il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante “*Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali*”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, con il quale l'Ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61;

VISTO, in particolare, l'articolo 20-ter, commi 4-bis e 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come da ultimo modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, il quale dispone, rispettivamente, la riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione, e la facoltà, del Commissario straordinario di avvalersi, altresì, *per l'esercizio delle funzioni attribuite, delle strutture delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...sulla base di apposite convenzioni... ”*;

VISTA la convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, in data 4 agosto 2025, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, per l'avvalimento di unità organizzative e l'impiego di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni attribuite al Commissario straordinario;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della citata Convenzione stipulata in data 4 agosto 2025;

DECRETA

Articolo 1

1. È approvata la convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2025 stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023.

Articolo 2

1. Per tutta la durata della Convenzione, gli oneri discendenti per il trattamento economico dovuto al personale interessato, in relazione allo specifico servizio prestato in avvalimento al Commissario straordinario come individuati e disciplinati dagli articoli 5 e 6 della Convenzione, sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario stesso.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma, 14 OTT. 2025

IL SEGRETARIO GENERALE





CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Alla
Presidenza del Consiglio dei ministri
Segretariato generale
ROMA
ubr@mailbox.governo.it

RILIEVO

Oggetto: DSG 14 OTTOBRE 2025 RECANTE APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 202-TER, COMMA 8, DEL DECRETO-LEGGE 1° GIUGNO 2023, N. 61, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONE, DALLA LEGGE 31 LUGLIO 2023, N. 100, PER L'AVVALIMENTO DI UNITÀ ORGANIZZATIVE E L'IMPIEGO DI PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI CONNESSE AL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE IN CORSO NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, MARCHE E TOSCANA IN SEGUITO AGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL MESE DI MAGGIO 2023

Al fine di concludere la procedura di controllo preventivo di legittimità del decreto in oggetto, si chiede di fornire i seguenti chiarimenti:

1) l'art. 3, co. 2, della convenzione, in tema di avvalimento di personale non dirigenziale, prevede lo svolgimento delle *"attività al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di straordinario, (...), fino ad un massimo di ottanta ore mensili"*, limite massimo che pare contrastare con quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 4-bis, del d.l. n. 61/2023, che richiama, a sua volta, la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 66/2002, il quale prescrive che *"la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario"* (considerando un massimo di 8 ore di straordinario a settimana, ulteriori rispetto alle 40 ordinarie, si giungerebbe al numero di 32 ore mensili);



2) sempre con riferimento all'art. 3, co. 2, della convezione, prevedendo quest'ultima lo svolgimento delle *"attività al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di straordinario"*, appare necessario chiarire se è stata effettuata una stima delle esigenze, in termini di giornate e fasce orarie (giorni lavorativi, festivi e orario notturno), di prestazioni straordinarie da parte del personale non dirigenziale; essendo la misura oraria dei compensi determinata addizionando alla retribuzione base una percentuale che varia (dal 30 al 50 per cento), la precisazione richiesta risponde all'esigenza di verificare l'ammontare stimato degli oneri aggiuntivi e valutare il profilo di economicità della scelta rispetto ad eventuali soluzioni alternative (come il ricorso ad esperti esterni, legittimati dall'art. 20-ter, comma 5, del d.l. n. 61/2023);

3) con riferimento al personale dirigenziale, l'art. 3, comma 3, della convenzione prevede lo svolgimento *"delle attività oggetto di convenzione, al di fuori dell'orario di servizio"* con il riconoscimento di *"un compenso, sotto forma di incarico aggiuntivo"*. Appare necessario precisare le modalità di svolgimento di tali prestazioni, atteso che il quadro regolatorio vigente (legislativo e contrattuale) non prevede, per il personale dirigenziale, un orario di servizio e di lavoro predefinito, nonché la compatibilità della clausola convenzionale a quanto prescritto, in ordine alla c.d. onnicomprensività della retribuzione, dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.

Si resta in attesa di riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, come previsto dall'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000.

Il magistrato istruttore
Cons. Donato Centrone

Il Consigliere delegato
Cons. Maria Luisa Romano





Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

All’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile

e p.c.

Al Dipartimento per il Personale Ufficio trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative – Servizio trattamento giuridico, reclutamento e mobilità

Al Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Marche e Toscana

Oggetto: DSG 14 ottobre 2025 recante approvazione della Convenzione ai sensi dell’articolo 20-ter, comma 8 del decreto-legge 1° giugno 223, n. 61, convertito, con modificazione, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l’avvalimento di unità organizzative e l’impiego di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini dell’espletamento delle funzioni connesse al processo di ricostruzione in corso nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana in seguito agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023.

Si fa seguito alla nota, prot. USG n. 0014578 del 24 novembre 2025, con cui codesto Ufficio ha trasmesso alcune richieste di chiarimento pervenute dalla Corte dei conti relativamente alla Convenzione in oggetto.

A tale riguardo, sulla base dei contributi pervenuti delle strutture competenti, si trasmettono in allegato (Allegato 1) i chiarimenti richiesti, ai fini della successiva trasmissione degli stessi alla Corte dei conti entro i termini previsti.

[REDAZIONE]

IL CAPO DELL’UFFICIO
Maria Barilà

[REDAZIONE]

ALLEGATO 1

1) l'art. 3, co. 2, della convenzione, in tema di avvalimento di personale non dirigenziale, prevede lo svolgimento delle "attività al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di straordinario, (...), fino ad un massimo di ottanta ore mensili", limite massimo che pare contrastare con quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 4-bis, del d.l. n. 61/2023, che richiama, a sua volta, la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 66/2002, il quale prescrive che "la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario" (considerando un massimo di 8 ore di straordinario a settimana, ulteriori rispetto alle 40 ordinarie, si giungerebbe al numero di 32 ore mensili).

Riscontro

La previsione di cui all'art.3, comma 2, della Convenzione in oggetto, riproduce letteralmente quanto stabilito dall'art. **20 ter, comma 4 bis lett. b) del decreto legislativo n.61/2023** che espressamente prevede: "...Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con le ordinanze di cui al comma 2-bis, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel **limite massimo di ottanta ore mensili effettivamente svolte, nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.**

Ciò premesso, si precisa che le attività di ricostruzione in carico alla struttura commissariale costituiscono la naturale prosecuzione ed evoluzione delle attività post emergenziali di protezione civile, che in ragione della peculiarità di contesto e di temporaneità della struttura, sono da ritenersi escluse dalla sfera di applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, ai sensi di quanto previsto dall'**art. 2, comma 2**, del medesimo decreto (...*le disposizioni contenute nel medesimo decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile*), oltre che per quanto disposto dall'**articolo 5, comma 4, lett. a)** del medesimo decreto, che prevede l'ammissibilità del ricorso al lavoro straordinario nei casi "*di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori*".

Si ritiene, pertanto, che la previsione di cui all'**art.4 , comma 2**, del citato decreto legislativo n.66/2003 riferita alla **durata media** dell'orario di lavoro settimanale contenuta nei contratti collettivi nazionali non costituisca un limite in presenza di esigenze peculiari, connesse ad attività circostanziate nel tempo (la scadenza della struttura commissariale è fissata al 31 maggio 2026) che, come nel caso di specie, possono generare picchi lavorativi importanti, comuni anche ad altre amministrazioni pubbliche in periodi particolari.

*

2) sempre con riferimento all'art. 3, co. 2, della convenzione, prevedendo quest'ultima lo svolgimento delle "attività al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di straordinario", appare necessario chiarire se è stata effettuata una stima delle esigenze, in termini di giornate e fasce orarie (giorni lavorativi, festivi e orario notturno), di prestazioni straordinarie da parte del personale non dirigenziale; essendo la misura oraria dei compensi determinata addizionando alla retribuzione base una percentuale che varia (dal 30 al 50 per cento), la precisazione richiesta risponde all'esigenza di verificare l'ammontare stimato degli oneri aggiuntivi e valutare il profilo di economicità della scelta rispetto ad eventuali soluzioni alternative (come il ricorso ad esperti esterni, legittimati dall'art. 20-ter, comma 5, del d.l. n. 61/2023);

Riscontro

La relazione tecnica al decreto legislativo n.65/2025, recante modifiche ed integrazioni al DL n. 61/2023, valorizza in euro **23.721,60** il costo unitario su base annua di un funzionario cat.F1 che raggiunga il tetto massimo delle **80 ore** mensili previste, (**24,71*80ore*12mesi**). Tale importo, stimato nella misura massima, risulta, di per sé, significativamente inferiore al costo di un esperto pari a circa **35.000** euro annui, la cui stima è rinvenibile nella medesima relazione tecnica (**350.000 euro per 10 incarichi**) .

In ogni caso, la scelta operata, oltre al profilo di economicità, tiene conto del fatto che l'incarico di “*esperto*” , di regola viene conferito a figure dotate di elevata competenza ed esperienza lavorativa pregressa nell'esercizio di professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione, e non comporta la possibilità di partecipare ai processi amministrativi istruttori, attesa la natura consulenziale della figura, mentre il personale cui è riferito l'art.3, comma 2, della Convenzione, come espressamente indicato, è adibito “*...a mansioni tecniche ed amministrative di supporto di volta in volta definite dal responsabile della struttura a cui è assegnato, sulla base del profilo professionale di appartenenza e delle intese ed esigenze concordate tra il Commissario straordinario e il Segretario generale.*”.

*

3) con riferimento al personale dirigenziale, l'art. 3, comma 3, della convenzione prevede lo svolgimento “delle attività oggetto di convenzione, al di fuori dell’orario di servizio” con il riconoscimento di “un compenso, sotto forma di incarico aggiuntivo”. Appare necessario precisare le modalità di svolgimento di tali prestazioni, atteso che il quadro regolatorio vigente (legislativo e contrattuale) non prevede, per il personale dirigenziale, un orario di servizio e di lavoro predefinito, nonché la compatibilità della clausola convenzionale a quanto prescritto, in ordine alla c.d. onnicomprensività della retribuzione, dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001

Riscontro

Partendo proprio dal presupposto che il quadro regolatorio vigente (legislativo e contrattuale) non prevede per il personale dirigenziale un orario di servizio e di lavoro predefinito, si è rimesso in capo a ciascuno dei dirigenti individuati in ambito convenzionale, il compito di organizzare in proprio lo svolgimento delle attività correlate all'incarico aggiuntivo, in modo da assicurare parimenti l'assolvimento dei compiti e delle prestazioni di risultato previste in favore dell'amministrazione di appartenenza e degli ulteriori compiti attribuiti dal Commissario.

Le prestazioni richieste nell'ambito dell'incarico aggiuntivo sono commisurate al risultato e non al tempo ed alle modalità di relativo espletamento.

Per quanto concerne la compatibilità della clausola convenzionale con la previsione dell'onnicomprensività non si ravvisano motivi ostativi in tal senso atteso quanto previsto **dall'art. 23 ter comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito , con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214** che espressamente consente il conferimento di incarichi retribuiti, al di fuori del trattamento economico già percepito dall'Amministrazione di appartenenza, nel limite massimo del **25% dell’ammontare complessivo del trattamento economico percepito**. Tale riferimento è espressamente menzionato dalla già richiamata lett. b) del suindicato comma **4 bis** dell'art. 20 ter del DL 61/2023.



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 14/10/2025, con oggetto PRESIDENZA - DSG 14 ottobre 2025 recante approvazione della Convenzione ai sensi dell'articolo 202-ter, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazione, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l'avvalimento di unità organizzative e l'impiego di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini dell'espletamento delle funzioni connesse al processo di ricostruzione in corso nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana in seguito agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0059106 - Ingresso - 16/10/2025 - 14:36 ed è stato ammesso alla registrazione il 09/12/2025 n. 3145 con la seguente osservazione:

Si registra il decreto del Segretario generale 14 ottobre 2025, recante approvazione della convenzione stipulata, ai sensi dell'art. 202-ter, comma 8, del d.l. n. 61/2023, convertito dalla legge n. 100/2023, per l'avvalimento di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini dell'espletamento delle funzioni connesse al processo di ricostruzione in corso nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana in seguito agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, prendendo atto di quanto precisato dall'Amministrazione, in sede di riscontro a rilievo, in ordine al limite massimo delle ore di lavoro straordinario effettuabili, aderente a specifica previsione legislativa (la ricorrenza dei cui presupposti va, naturalmente, verificata in sede di richiesta delle prestazioni orarie aggiuntive). Si prende atto, altresì, del chiarimento prevenuto in ordine alla stima dei costi complessivi di una unità di personale in avvalimento rispetto al ricorso ad un esperto esterno ed alla natura del compenso aggiuntivo riconoscibile al personale dirigenziale (compreso nell'incarico affidato e legato ai risultati conseguiti).

Il Consigliere Delegato

MARIA LUISA ROMANO
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore

DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)